



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Trasmissione disposizioni integrative, relative al rinvio d'ufficio delle udienze penali ed alla individuazione delle eccezioni relative al rinvio d'ufficio delle udienze civili, conseguenti al DPCM 9 marzo 2020

Prot. n. 1227/2020 I

Catania, 10 MAR. 2020

Ai Sigg. Presidenti di Sezione
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari
Ai Sig. Magistrati ordinari in tirocinio
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai sigg. Responsabili delle cancellerie
A tutto il personale
Tribunale

Si trasmette provvedimento a parziale modifica di quelli già diramati da questa Presidenza in data 9 marzo 2020 relativo alle disposizioni organizzative di questo Tribunale, conseguenti al DPCM del 9 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Vista il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art.1 del D.C.P.M. dell'8 marzo 2020;

all'esito della riunione svoltasi in data odierna con i presidenti di sezione;

ritenuto di dovere conseguentemente adeguare, a parziale modifica di quanto disposto con decreti in data 9 marzo 2020, le misure organizzative di regolamentazione della gestione delle udienze nel periodo 9 – 22 marzo 2020 nel settore civile, nelle ipotesi costituenti eccezione rispetto a quelle di rinvio di ufficio, impregiudicata ogni specifica dichiarazione di urgenza del procedimento, secondo il seguente schema suddiviso per sezione;

ritenuto che in quest'ultimo caso, appare opportuno delegare il presidente della sezione di assegnazione del procedimento ad emettere la prescritta dichiarazione d'urgenza, nell'ipotesi in cui la stessa debba essere emessa con decreto in calce alla citazione od al ricorso (art. 2, comma 2 , lett. G) n.1 D.L. n.11/2020);

Prima sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili, ad eccezione di:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini dell'Unione europea;
- procedimenti ex art. 709 ter c.p.c., nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
- procedimenti in materia di alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

Seconda sezione civile (lavoro)

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili, ad eccezione di:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;

Terza sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili, ad eccezione di:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

Quarta sezione civile – fallimentare – sezione specializzata imprese

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili e fallimentari (ivi compresi i procedimenti prefallimentari, le verifiche dello stato passivo, le udienze ex art. 98 e 101 l.f., le udienze di rendiconto, le vendite fallimentari), ad eccezione di:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

I colloqui dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite esecutive e alle procedure concorsuali sono sospesi sino alla data del 22 marzo 2020.

Eventuali urgenze – dettagliate in modo specifico e concreto – potranno essere sottoposte ai gg.dd. e alle cancellerie per posta elettronica (ove non sia necessario, di contro, depositare apposita istanza all'attenzione del singolo giudice nel fascicolo telematico).

Gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti:

- richieste urgenti relative a singole procedure all'indirizzo nome.cognome@giustizia.it dei singoli gg.dd.:

- richieste relative ai servizi di cancelleria:

- settore civile e sezione specializzata imprese:

sez4.civile.tribunale.catania@giustiziacerit.it (pec) e quartacivile.tribunale.catania@giustizia.it (peo);

- settore fallimentare: fallimentare.tribunale.catania@giustiziacerit.it (pec) e fallimentare.tribunale.catania@giustizia.it (peo);

Per evitare inutili duplicazioni si invitano tutti coloro i quali sono forniti di PEC di utilizzare il solo indirizzo PEC; di contro coloro i quali non siano in possesso di una PEC potranno utilizzare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO).

Sono, altresì, rinviate le convocazioni in camera di consiglio dei curatori fallimentari ai sensi dell'art. 37 l.f. (invitandosi nelle more i curatori fallimentari a operare comunque onde garantire la tempestività degli adempimenti d'ufficio).

Quinta sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili (ivi compresi procedimenti di convalida di sfratto e finita locazione), ad eccezione di:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.

Sesta sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili (ivi compresi i procedimenti di cui alla legge n. 3\2012 - sovraindebitamento), ad eccezione di:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.

I colloqui dei professionisti delegati, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delle esecuzioni sono sospesi sino alla data del 22 marzo 2020.

Eventuali urgenze – dettagliate in modo specifico e concreto – potranno essere sottoposte ai gg.dd. per posta elettronica.

DELEGA

il presidente di ciascuna sezione di assegnazione del procedimento ad emettere la prescritta dichiarazione d'urgenza, nell'ipotesi in cui la stessa debba essere emessa con decreto in calce alla citazione od al ricorso (art. 2, comma 2, lett. G) n.1 D.L. n.11/2020);

DISPONE

- che, per il settore civile, a parziale modifica di quanto disposto con decreti in data 9 marzo 2020, nel periodo 9 – 22 marzo 2020, le ipotesi costituenti eccezione rispetto a quelle di rinvio di ufficio siano disciplinate secondo lo schema sopra riportato;
- che rimane in ogni caso impregiudicata la trattazione dei procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, nel qual caso la dichiarazione d'urgenza è fatta, con decreto non impugnabile steso in calce alla citazione o al ricorso, dal presidente della sezione di assegnazione del procedimento, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 2 del d.l. n.11/2020.

Catania, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino

